



***Comune di Bareggio***  
***(Prov. Milano)***

**RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA  
INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO PER  
L'ESERCIZIO 2014**

**(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)**

## **PREMESSE**

Il Comune di Bareggio ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 23/09/2013 per l'anno 2014 alla sperimentazione contabile, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e immediatamente applicabile per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'Allegato 4/4; ai sensi dell'art. 147-quater del D.lgs 267/2000 "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica", prevedendo l'applicazione agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti a partire dal bilancio 2014.

Ai fini del consolidamento è necessario tenere conto delle seguenti deliberazioni:

1. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 20/12/2010, con la quale si è proceduto alla ricognizione delle società partecipate dal Comune di Bareggio, verificando i presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 244/2007, così come integrato dall'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;
2. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25/06/2015 con la quale si è proceduto all'adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014.

## **SCOPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica impresa, e supera il diaframma rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Nel bilancio consolidato le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un'unica grande società.

Da ciò derivano due importanti caratteristiche:

- a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell'impresa madre o capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate;
- b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un'unica impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

Pertanto, il bilancio consolidato consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza, ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni ( incluso il risultato economico), misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi e assolvere a funzioni essenziali d'informazione; il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione; funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo.

## **ELENCO ORGANISMI**

Secondo quanto stabilito dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi - oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di approvazione da parte della Giunta Comunale.

All'interno dell' **elenco 1** si identificano gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto "gruppo amministrazione pubblica", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.

Il “gruppo amministrazione pubblica” risulta costituito da:

1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo;  
2) enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- d) l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante);

3) enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;

4) società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante);

5) società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

È necessario, inoltre, verificare che il controllo esercitato dal Comune (che sia di “diritto”, di “fatto” o “contrattuale”) sia rilevante anche nei casi in cui non sia presente legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate, che in fase di prima applicazione non siano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e che enti e società del “gruppo amministrazione pubblica” possano non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell’irrelevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale dell’attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici;

In applicazione al *Principio contabile* citato è stato predisposto l’elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica riportato nelle seguenti tabelle.

#### ELENCO 1.1

##### Organismi Direttamente Partecipati

Società	Altri Organismi
Azienda Tاسporti Scolastici s.r.l.	Azienda Speciale consortile servizi alla persona
Atinom S.p.A. in liquidazione	
Cap Holding S.p.A.	
Reti Sportelli per l'energia e l'ambiente s.c.a.r.l.	

**ELENCO 1.2**  
**Organismi Indirettamente Partecipati**  
**Partecipazioni di Secondo Livello**

Società	Altri Organismi
Amiacque s.r.l	Fondazione Lida
Pavia Acque Scarl	
Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione	
Tasm Romania srl in liquidazione	

Le Partecipazioni di questo elenco sono tutte relative a organismi controllati da CAP Holding S.p.A.

**ELENCO 1.3**  
**Società Indirettamente Partecipate**  
**Partecipazioni di Terzo Livello**

Società
Banca Centro Padana di Credito Cooperativo S.c.r.l.

Le Partecipazioni di questo elenco sono tutte relative a organismi Partecipati da Pavia Acque Scarl.

Tra le società e gli organismi identificati, si è proceduto a definire l'**elenco 2** evidenziando gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato tenendo conto di diverse considerazioni.

**CONSIDERAZIONE 1**

Le Società Atinom S.p.A. (organismo in cui l'Ente detiene una partecipazione diretta), Rocca Brivio Sforza S.r.l. e Tasm Romania S.r.l. (organismi in cui l'Ente detiene una partecipazione indiretta) risultano essere in liquidazione e sono, pertanto, da escludere dal consolidamento.

**CONSIDERAZIONE 2**

Le società Reti Sportelli per l'energia e l'ambiente s.c.a.r.l. (0,59%) e Cap Holding S.p.A. (0,5886%) sono società in cui l'Ente detiene una partecipazione di minoranza di entità inferiore ad un punto percentuale e sono da escludere dal consolidamento sulla base di quanto disposto dal *Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato*; in considerazione dell'esclusione di Cap Holding S.p.A., devono essere escluse, di riflesso, tutte le partecipazioni indirette detenute tramite tale Società (Amiacque s.r.l., Pavia Acque Scarl, Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione, Tasm Romania srl in liquidazione, Fondazione Lida e Banca Centro Padana di Credito Cooperativo S.c.r.l.).

**CONSIDERAZIONE 3**

L'Ente ha provveduto, in applicazione del citato *Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato*, per i restanti organismi partecipati (Azienda Tاسporti Scolastici s.r.l. e Azienda Speciale consortile servizi alla persona), alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'eventuale esclusione di questi dal perimetro di consolidamento secondo il criterio dell'Irrilevanza come risultante dai seguenti prospetti:

		Patrimonio netto al 31.12.2014 <b>A</b>	Totale Attivo al 31.12.2014 <b>B</b>	Totale Ricavi Caratteristici al 31.12.2014 <b>C</b>
<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>		25.792.919,38	30.037.786,55	10.730.675,46

partecipazione:	Quota Partecipazione del Comune	Patrimonio netto al 30.06.2015 <b>A1</b>	Totale Attivo al 30.06.2015 <b>B1</b>	Totale Ricavi Caratteristici al 30.06.2015 <b>C1</b>	
Azienda Tasporti Scolastici s.r.l.	7,140%	- 75.892,00	421.322,00	1.056.486,00	
<i>valori rapportati Ai valori del Comune</i>		<b>0%</b> <b>A1/A</b>	<b>1%</b> <b>B1/B</b>	<b>9,85%</b> <b>C1/C</b>	
	<b>GIUDIZIO</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>	<b>IRRILEVANTE</b>

partecipazione:	Quota Partecipazione del Comune	Patrimonio netto al 31.12.2014 <b>A1</b>	Totale Attivo al 31.12.2014 <b>B1</b>	Totale Ricavi Caratteristici al 31.12.2014 <b>C1</b>	
Azienda Speciale consortile servizi alla persona	14,090%	7.167.747,00	8.682.426,00	4.982.939,00	
<i>valori rapportati Ai valori del Comune</i>		<b>28%</b> <b>A1/A</b>	<b>29%</b> <b>B1/B</b>	<b>46%</b> <b>C1/C</b>	
	<b>GIUDIZIO</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>	<b>RILEVANTE</b>

Sulla base della predetta analisi risulta da escludere dal perimetro di consolidamento anche Azienda Tasporti Scolastici s.r.l.

#### ESITO ANALISI

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, l'unico organismo da consolidare risulta essere l' Azienda Speciale consortile servizi alla persona: in considerazione del fatto che essa risulta essere un organismo semplicemente partecipato e non controllato (quota di partecipazione del Comune pari al 14,09%) il metodo di consolidamento da adottare sarà quello proporzionale.

## PRESENTAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO

### Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona

- Azienda speciale consortile;
- Sede Legale: Via Dante Alighieri n.2 – 20013 Magenta (MI);
- Data di costituzione 26/07/2005;
- Compagine sociale: Società a totale partecipazione pubblica. Enti soci: Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone;
- Quota di partecipazione Ente: 14,09%;
- Oggetto sociale: l'attività di assistenza anziani, nonché dei servizi socio-assistenziali sanitari, socio sanitari integrati ad essa trasferiti dai propri consorziati locali, in un più ampio contesto di servizi pubblici locali di interesse generale di aiuto alla persona, e quindi nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà verso i minori, diversamente abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona stessa.;
- Natura dell'attività svolta: gestione associata dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

## METODOLOGIA DI CONSOLIDAMENTO ADOTTATA

Come sopra evidenziato, in considerazione del fatto che l'unico organismo da consolidare risulta essere solamente partecipato e non controllato, si deve utilizzare il metodo di consolidamento proporzionale, consistente nel sommare tra loro, per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati, i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) emergenti dai bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili e procedendo alle rettifiche relative alle operazioni infragruppo.

## I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 28 dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti.

Nella redazione del bilancio le partecipate, dirette e indirette, hanno applicato la normativa prevista dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

I criteri di valutazione utilizzati a tal fine sono quelli approvati attraverso i Principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare i n. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 25.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

**Immobilizzazioni Immateriali:** sono state iscritte al costo storico di acquisizione *al netto dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale o da concessioni di edificare* comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore alla possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato se vengono meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione.

**Immobilizzazioni Materiali:** sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Per il Comune di Bareggio i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al costo d'acquisizione o di realizzazione al netto dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale o da concessioni di edificare.

I terreni (patrimonio disponibile e indisponibile) sono stati valutati, se acquisiti prima del 17 maggio 1995, al valore catastale rivalutato per i parametri fiscali, se acquisiti successivamente al valore di costo (attraverso nota del prezzo pagato dall'Ente reperita visionando ogni singolo atto). Per quanto riguarda

l'attribuzione della condizione giuridica di natura civilistica (patrimonio disponibile o indisponibile) si è tenuto in considerazione la destinazione reale d'uso.

I Fabbricati (patrimonio disponibile e indisponibile) acquisiti prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 77/95, sono stati valutati sulla base del valore catastale rivalutato per i parametri fiscali. Per i fabbricati non censiti al NCEU si è adottato il criterio della rendita presunta. I Fabbricati (patrimonio disponibile e indisponibile) acquisiti dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 77/95, sono stati valutati sulla base del valore di acquisto o di realizzazione *al netto dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale o da concessioni di edificare*. Le opere eseguite sui fabbricati a partire dal 1996 sono state capitalizzate sui cespiti e valutate secondo il criterio del costo, analizzando le spese in conto capitale a tutto il 2014 *al netto dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale o da concessioni di edificare*.

I beni mobili sono stati valutati al valore di costo, reperendo ogni singola fattura pagata dall'Ente *al netto dei conferimenti da trasferimenti in c/capitale o da concessioni di edificare*.

Infatti i cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione alle specifiche attività a cui sono funzionali; pertanto si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione specifici, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime tipologie di beni.

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

**Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni:** le partecipazioni in società collegate e altre società sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione

**Immobilizzazioni Finanziarie - Crediti Immobilizzati:** i crediti immobilizzati sono iscritti a bilancio al loro valore nominale.

**Disponibilità liquide:** sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

**Crediti:** sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi

**Debiti:** sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale

**Ratei e risconti:** i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio.

**Rimanenze:** sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzo presumibile dal mercato.

**Fondi per rischi e oneri:** sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

**Costi e Ricavi:** i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale.

**Imposte sul reddito:** le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune di Bareggio le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sulle spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta di registro.

## **OPERAZIONI INFRAGRUPPO**

Si è proceduto all'eliminazione delle partite infragruppo sulla base dei dati comunicati dalle singole società e, qualora una di queste non abbia provveduto a inviarli, si sono tenute in conto le partite comunicate dagli altri gruppi o della contabilità interna del Comune di Bareggio sulla base dei rapporti esistenti senza però possibilità di confronto incrociato.

In particolare, oltre alla determinazione della Riserva da Consolidamento (calcolata tramite l'annullamento delle quote di spettanza del Comune delle Voci di Patrimonio Netto della Partecipata, con esclusione dell'Utile dell'Esercizio, senza eliminazione dell'importo relativo al costo di acquisto della

medesima in quanto non iscritto dal Comune tra le sue attività), sono stati eliminati, proporzionalmente, i seguenti valori:

- Credito vantato dall'Azienda Speciale nei confronti del Comune per € 1.466,00 (quota eliminata pari ad € 206,56);
- Ricavi dell'Azienda Speciale nei confronti del Comune, relativi al Servizio di Tutela Minori, per € 79.500,00 (quota eliminata pari ad € 11.201,55).

### **DEBITI E CREDITI**

Non vi sono debiti e crediti di durata residua superiore ai 5 anni.

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento.

### **RATEI E RISCOINTI**

Gli importi dei Ratei e Risconti Attivi non risultano significativi mentre i Ratei e Risconti Passivi sono costituiti da contributi agli investimenti ricevuti da soggetti diversi rispetto alle amministrazioni pubbliche; non vi sono altri accantonamenti.

### **INTERESSI E ONERI FINANZIARI**

Gli interessi ed oneri finanziari sono così suddivisi:

- € 332,15 per servizi bancari e altri;
- € 42.592,44 per interessi su mutui Cassa Depositi e Prestiti;
- € 191.130,62 per oneri su estinzione anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti;

### **PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

Gli importi di proventi ed oneri straordinari non sono di ammontare significativo.

### **COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI**

Gli Amministratori e Sindaci (Revisori) della Capogruppo (Comune di Bareggio) non ricoprono incarichi remunerati nella partecipata.

### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.